

Empty box for stamp or signature.

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

**DATA E
LUOGO**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____
presso _____, alle ore _____,
I sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. _____ appartenenti al
Reparto in intestazione, con il presente verbale hanno accertato che:---/

TRASGRESSORE

Cognome e nome _____
nato a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____) in _____
Identificato a mezzo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____
nella sua qualità di _____ Tel.: _____

**OBBLIGATO
IN SOLIDO**

Cognome e nome _____
nato a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____) in _____
Identificato a mezzo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____
nella sua qualità di _____ Tel.: _____

VIOLAZIONE

Si spostava fuori dalla Regione o dallo Stato in cui si trovava non motivato da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute (per spostamenti prima del 3 giugno 2020) vietato dall'art.1c.2 DL 33/2020.

Violava la quarantena precauzionale disposta dall'autorità sanitaria vietato dall'art.1c.7 DL 33/2020.

Violava il divieto di assembramento in un luogo pubblico o aperto al pubblico vietato dall'art.1c.8 DL 33/2020

Violava il divieto di assembramento in un giardino o parco pubblico vietato dall'art.1c.1, lett. b) del DPCM 17/05/2020.

Non teneva una distanza interpersonale di almeno un metro violando l'art.1c.1, lett. b) del DPCM 17/05/2020.

Responsabile di minore di anni 14 consentiva che questo accedesse in un giardino o parco pubblico, non accompagnato da un maggiorenne, violando l'art.1c.1, lett. b) del DPCM 17/05/20 e allegato 8 del DPCM 17/05/2020.

Responsabile di minore non curava che mantesse una distanza interpersonale di almeno un metro, violando l'art.1c.1, lett. b) del DPCM 17/05/20 e allegato 8 del DPCM 17/05/2020.

Responsabile di minore di anni 3 deambulante consentiva che questo accedesse in un giardino o parco pubblico senza il controllo diretto di un maggiorenne, violando l'art.1c.1, lett. b) del DPCM 17/05/20 e allegato 8 del DPCM 17/05/2020.

Svolgeva attività sportiva senza mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri violando l'art.1c.1, lett. d) del DPCM 17/05/2020.

Responsabile dell'attività di vendita al dettaglio non assicurava l'accesso dei clienti con modalità atte a garantire una distanza interpersonale di almeno un metro, violando l'art.1c.1, lett. dd) del DPCM 17/05/2020.

Non faceva uso delle mascherine in un luogo chiuso accessibile al pubblico violando l'art.3 c.2 del DPCM 17/05/2020.

Non faceva uso delle mascherine in una situazione in cui non era possibile mantenere in maniera continuativa il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro violando l'art.3 c.2 del DPCM 17/05/2020.

Violando il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n.19 convertito nella Legge 23 maggio 2020 n.35 nelle seguenti fattispecie:

art.1 c.2 lett.i,m,p,u,v,z, aa e art.2 (DPCM, Ord.Min.Sanita) ovvero art.3 (Ord.Regionali e Infraregionali), ai sensi dell'art.4.1 e 4.2 sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00 e sanzione accessoria sospensione esercizio o attività da 5 a 30 gg.
In caso di reiterazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e la sanzione accessoria applicata in misura massima (art.4.5).

DICHIARAZIONI

Il trasgressore dichiara: _____

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (vedasi retro per modalità di estinzione)

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della Legge n.689/1981 (vedasi retro).

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione ai sensi dell'art.4 c.3 del D.L.19/2020 si applica il pagamento come previsto dall'art.202 c.1,2,2.1 del D.Lgs.285/92:

violazioni senza impiego di veicoli € 400,00 ridotto a € 280,00 con pagamento entro 5 gg o 30 gg. se la violazione avviene sino al 31/05/2020 (art.108 c.2 D.L.18/2020).

violazioni con impiego di veicoli € 533,33 ridotto a € 373,34 con pagamento entro 5 gg o 30 gg. se la violazione avviene sino al 31/05/2020 (art.108 c.2 D.L.18/2020).

I termini per il pagamento e per la presentazione degli scritti difensivi decorrono dal 16/04/2020 per le violazioni avvenute prima di tale data.

CHIUSURA COATTIVA

si dispone la chiusura provvisoria dell'attività per 5 gg. al fine di evitare la reiterazione della violazione con effetto immediato e sino al: _____ nelle more che l'Autorità competente adotti la sanzione accessoria (chiusura da 5 a 30 gg.).

Letto, confermato e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

I VERBALIZZANTI

- Si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.

necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, si dispone la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata massima di 5 giorni, e pertanto con effetto immediato e sino al: _____ ovvero fino a quando l'Autorità competente irrognerà la corrispondente sanzione accessoria (chiusura da 5 a 30 giorni)

modulo scaricato da: www.unionepolizialeitaliana.it

VIOLAZIONI DA PARTE DI PRIVATI E AZIENDE

ESTRATTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N° 689 E SUCC. MOD. "MODIFICHE AL SISTEMA PENALE" (TESTO INTEGRATO)

CAPO 1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 2. (Capacità di intendere e di volere).

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 6. (Solidarietà).

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 16. (Pagamento in misura ridotta).

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17. (Obbligo del rapporto).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20 giugno 1935, n.349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

...Omissis...

Art.18. (Ordinanza-ingiunzione).

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art.17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso.

Art.22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di Legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n.150

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13-14 REG.UE 2016/679 GDPR)

I dati personali trattati con il presente atto sono raccolti per finalità inerenti l'accertamento, la contestazione e riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del D.L. 19/2020. Gli ulteriori dati personali necessari al procedimento amministrativo connesso al presente atto sono acquisiti dagli archivi di soggetti pubblici, quali Pubblico Registro degli Automobilisti/ACI, archivi M.C.T.C., catasto, anagrafe comunali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e banche date connesse. Il trattamento è svolto sia in forma cartacea che automatizzata. Le categorie di dati trattati sono dati anagrafici del contravventore e dati inerenti la proprietà del veicolo sanzionato e/o del locale ove si svolge l'attività commerciale, dati personali dei soggetti indicati dal trasgressore per la verifica delle dichiarazioni rese. I dati vengono acquisiti per obbligo di legge.

I dati saranno conservati negli archivi dell'ente per il tempo necessario al completamento del procedimento sanzionatorio e saranno minimizzati alla conclusione ai dati essenziali per la formazione del bilancio e per la rendicontazione finanziaria dell'ente e detenuti per i termini obbligatori per legge, non saranno ceduti all'esterno se non nei casi previsti dalla legge (ricorsi, verifica contabile, ecc.) ovvero nei casi in cui la gestione del processo sanzionatorio sia esternalizzata e in questo caso si comunica che il responsabile esterno del trattamento dei dati è: _____

Indirizzo: _____, Titolare del trattamento (DC): _____ mail/pec: _____
rappresentante p.t.: _____ Responsabile Protezione Dati (RDP/DPO): _____ mail/pec: _____

Gli interessati al trattamento dei dati possono esercitare i seguenti diritti: a) ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei propri dati; d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Sono esclusi da tali diritti i dati non protetti dalla vigente normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali e quelli per i quali la vigente normativa ne impone il trattamento e la conservazione. In tutti i casi consentiti si può proporre un reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, P.za Venezia n.11-00187 Roma.

MODALITA' DI ESTINZIONE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art.16 L. n.689/1981)

violazioni art.1 c.2 lett.a)-h)/bb)-hh). e art.2 (DPCM, Ord.Min.Sanità) pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT12AOI00003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma, causale: apo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario".

violazioni art.1 c.2 lett.a)-h)/bb)-hh). e art.3 (Ord.Regionali e Infraregionali) pagamento mediante: _____

N.B. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, dovrà essere trasmessa o comunque esibita al comando in intestazione.

RICORSO AMMINISTRATIVO

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere altresì, di essere sentito dalla medesima.

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n° 689/1981) - _____

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____ alle ore _____ in _____ Via/p.zza _____
_____, noi sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. _____ effettivi al reparto in

intestazione, danno atto di aver proceduto alla notifica del presente verbale al sig. _____

mediante consegna a _____

identificato mediante esibizione di _____

in qualità di _____

Lo stesso dichiara _____

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Per ricevuta

Il notificatore

- si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.